



Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Emendamenti

Roma, 17/10/2018

Premessa

Sono sbarcate sulle coste italiane, dal 2014 al 2017, 625.000 persone. Di queste, ad oggi, circa 150.000 sono ancora in accoglienza.

E' indubbio che sui territori sono stati i Sindaci a doversi misurare in maniera più diretta con una situazione su cui, soprattutto nelle fasi iniziali, non avevano strumenti di controllo e voce in capitolo in merito al numero e alla distribuzione dei migranti sul territorio, alla tipologia di strutture e delle persone accolte. La collaborazione istituzionale tra Ministero dell'Interno, ANCI e Regioni ha consentito di definire dispositivi di *governance* che hanno dato ai Sindaci la facoltà di orientare e controllare numeri e modalità di accoglienza, attivando una preziosa (e inedita, su queste materie) sinergia con le Prefetture. Pensiamo all'intesa di conferenza unificata del luglio 2014 e alla clausola di salvaguardia connessa alla definizione di specifici coefficienti di sostenibilità territoriale (Piano di ripartizione) e all'ampliamento della rete SPRAR. L'applicazione concreta della clausola è stata garantita attraverso l'istituzione di una **Cabina di Regia ANCI - Ministero dell'Interno** che ha risolto numerosi casi specifici di Comuni sovraesposti come presenze rispetto ai coefficienti concordati. **Si è così avviato un modello di collaborazione che ha modificato il paradigma gestionale, restituendo voce in capitolo agli amministratori locali e favorendo l'accoglienza diffusa come unico modello in grado di contemperare le esigenze di solidarietà e buona integrazione con quelle, primarie e mai sottovalutate, della sicurezza di tutti i cittadini residenti.**

Proprio in considerazione del ruolo primario e dell'esposizione delle amministrazioni comunali negli anni scorsi, non si può non evidenziare come **sarebbe stata doverosa una interlocuzione approfondita e attenta con i Comuni prima di stendere un testo normativo come quello del d.l. in questione, che di fatto opera una virata a 180° dell'impostazione adottata fino al 4 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto.**

ANCI ha convocato due volte la Commissione immigrazione nell'arco del mese trascorso; l'ultima volta, l'11 ottobre scorso, in seduta straordinaria, invitando tutti i Comuni capoluogo di provincia e gli onorevoli Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti. Ne è emerso un forte ed inequivocabile disappunto sia per il merito, essendo mancato ogni riconoscimento del ruolo primario giocato dagli enti locali in materia, sia per il merito, venendo meno le due architravi che hanno permesso ai territori di reggere alla pressione degli ultimi anni, ossia il principio dell'accoglienza diffusa e i servizi per l'integrazione.

Desta sconcerto in particolare la scelta, davvero non comprensibile, di privilegiare il sistema privato, quello delle grosse concentrazioni anche in piccoli Comuni, quello dei centri "improvvisati" sui territori, al di fuori da ogni pianificazione territoriale, gestiti in molti casi da operatori economici che nulla hanno a che fare con l'erogazione di servizi alla persona. Il sistema, in una parola, che più problemi ha creato ai Sindaci e alle comunità. Da una disamina dei numerosi fenomeni di corruzione e di "mala gestio" avvenuti negli ultimi anni nell'ambito dell'accoglienza emerge in maniera palese come essi si siano verificati quasi sempre nella gestione di grandi strutture a basso costo. Viceversa pochi sono stati gli episodi analoghi nei sistemi di accoglienza come lo SPRAR che richiedono elevati e precisi standard di servizio, con corrispettivi adeguati e solide procedure di monitoraggio e rendicontazione dei costi sostenuti.

Lo SPRAR è un sistema indubbiamente perfettibile, come ogni cosa di questo mondo. Aprire un tavolo con i Comuni avrebbe permesso di individuare agilmente quali elementi sono da migliorare, anche in un'ottica di efficientamento e di semplificazione, sia per l'accesso alla rete che per la sua gestione. Non è stato fatto nemmeno un tentativo in questa direzione, disconoscendo in tal modo completamente il ruolo degli Enti locali in materia, a cui rimane solo l'onere di gestire le ricadute che il nuovo impianto produrrà.

L'ulteriore aspetto di carattere generale riguarda la scelta, insita nel provvedimento, di complessiva precarizzazione della posizione dei migranti sul territorio.

In primo luogo, cancellando la protezione umanitaria, si dà luogo ad un rischio di aumento esponenziale delle persone in condizioni di irregolarità che, in assenza di concrete politiche di incentivi al rimpatrio, sono obbligatoriamente destinate a ingrossare le fila del lavoro nero, dell'irregolarità delle occupazioni abusive e quindi del degrado. Le stime dell'ISPI parlano di un aumento delle persone irregolari di 110.000-120.000 unità nei prossimi due anni, che porterebbero il numero complessivo a 600.000 persone irregolari entro il 2020. Non può sfuggire a nessuno quanto questo dato desti preoccupazione agli amministratori locali, senza distinzioni politiche di sorta.

In secondo luogo, con il provvedimento lo Stato si ritira dalla presa in carico dei richiedenti asilo in condizioni di vulnerabilità, mantenendo solo servizi a bassa soglia. Tutto il resto ricade dunque interamente sui servizi socio-sanitari dei territori: si tratta di persone portatrici di fragilità anche gravi, la cui esistenza non può essere cancellata per decreto, che è impensabile che vengano gestite nei centri a bassa e bassissima soglia dei CAS.

Si segnalano infine alcune considerazioni emerse con particolare urgenza nel corso dei lavori della Commissione:

- prendendo ispirazione dalle raccomandazioni espresse dal Capo dello Stato in occasione della firma al decreto-legge, il quale ha avvertito l'obbligo di sottolineare che in materia restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia, si ritiene indispensabile mantenere in capo agli organi amministrativi (e nella specie alle Commissioni territoriali) la possibilità di riconoscere una sorta di asilo costituzionale che garantisca la protezione allo straniero che rinvio in patria potrebbe essere esposto a trattamenti disumani e degradanti;
- preoccupazione per la decadenza di ogni possibilità di definizione di una posizione giuridica regolare di coloro che, pur non avendo titolo al riconoscimento dello *status* di rifugiato, hanno effettuato un percorso di integrazione. In considerazione del blocco dei decreti flussi e al fine di evitare il ricorso a procedure di regolarizzazione massiva come accaduto in passato, è indispensabile costruire una finestra che consenta di ottenere un regolare titolo di soggiorno a chi si è adoperato fattivamente per integrarsi sui territori, incardinando tale percorso alla verifica di elementi specifici e dettagliati, connessi alla conoscenza della lingua italiana, all'integrazione lavorativa, alla partecipazione a iniziative di volontariato;
- si evidenzia la necessità di introdurre elementi che consentano alle commissioni territoriali di riconoscere lo status di rifugiato in relazione a gravi eventi connessi al cambiamento climatico (inondazioni, desertificazione, etc.) tali da rendere invivibili a tempo indeterminato i territori di provenienza dei rifugiati.

I costi dell'accoglienza

Ad oggi il costo *pro capite pro die* del CAS e dello SPRAR si può definire più o meno equivalente. La vera differenza si concretizza nella qualità della spesa effettuata e dei percorsi di integrazione conseguiti. Se infatti nel CAS vengono forniti solo i servizi essenziali previsti dal capitolato (e spesso anche questi difettano, come anche evidenziato dalla Commissione parlamentare di inchiesta), i servizi dello SPRAR sono rivolti all'integrazione della persona, con il risultato che una volta uscita dalla fase di accoglienza, questa non solo non rimane a carico del sistema pubblico ed in particolare dei servizi sociali dei Comuni, ma contribuisce, attraverso la propria realizzazione, all'economia dei territori.

Le percentuali di integrazione nello SPRAR nel 2017 (in crescendo rispetto agli anni precedenti) dimostrano quanto sopra dichiarato: il 43% ha concluso positivamente il proprio percorso di accoglienza ed ha raggiunto uno stato di autonomia, e un ulteriore 31% ha acquisito gli strumenti indispensabili per "camminare sulle proprie gambe".

Lo SPRAR riesce a rendere autonome le persone in un lasso di tempo indubbiamente inferiore rispetto a ciò che accade nei CAS. **Nello SPRAR il tempo medio di permanenza è infatti di 6 mesi**, questo significa che in un posto SPRAR vengono mediamente accolte all'anno 2 persone. Nei Comuni dove esiste un progetto SPRAR, i costi economici e sociali subiscono una notevole flessione.

Ciò premesso, entrando nel merito del decreto, sono definiti di seguito gli emendamenti che ANCI considera imprescindibili al fine di evitare che il provvedimento, anche al di là delle stesse intenzioni del Governo, finisca per produrre conseguenze gravi e imprevedibili sui territori.

Con l'emendamento 1 si richiede che, nel rispetto della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo interessati e al fine di consentire alle amministrazioni locali la gestione dei propri territori, **per l'apertura di centri di accoglienza di qualsiasi natura venga acquisito l'assenso del Sindaco.**

Con l'emendamento 2 si chiede di consentire l'accesso dei richiedenti asilo vulnerabili (compresi nuclei familiari con figli minori) all'interno dei progetti SPRAR, per evitare che ricadano, inevitabilmente, sui bilanci dei Comuni e delle Regioni i costi dei servizi socio-sanitari che sarà in ogni caso necessario erogare senza poter accedere ad alcun rimborso da parte dello Stato (stimati circa 286 milioni di euro annui).

Con l'emendamento 3, relativo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, **si chiede di includere nella definizione di Sistema SPRAR tutti i servizi di accoglienza per minori predisposti dagli enti locali** in ottemperanza a quanto previsto dalla norma sugli obblighi di tutela e protezione, dando piena realizzazione a quanto normato dall'art. 12 della legge 47/17.

Con l'emendamento 4 si richiede di consentire l'accesso ai progetti SPRAR dei titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con l'emendamento 5 si chiede di inserire una norma di coordinamento volta a definire le modalità di accesso allo SPRAR, allo scopo di mantenere una coerente filiera dell'accoglienza.

Con l'emendamento 6 si chiede l'introduzione di una nuova tipologia di permesso speciale di soggiorno per volontà di integrazione, a fronte di criteri oggettivi verificati dai Questori.

Emendamento n. 1

All'articolo 12, comma 2, lettera d), aggiungere il seguente punto:

3) al comma 2, le parole "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale".

Motivazione:

Oggi il sistema di accoglienza di accoglienza è di 165.773 posti di cui 129.904 in CAS e prima accoglienza e 35.881 in SPRAR.

Questo sistema presenta punte di "sovraffollamento territoriale" ancora molto significative, nonostante la riduzione di arrivi registrata nell'ultimo anno. Si pensi ai 759 Comuni che hanno il doppio di presenze previste dai coefficienti di distribuzione territoriale in base alla popolazione residente (609 dei quali sono piccole comunità sotto i 5.000 abitanti).

Le misure adottate nel decreto orientano ancora di più il sistema di accoglienza a favore di centri gestiti da privati e di dimensioni ampie. Questi centri sono la maggior fonte di insicurezza sui territori, di malcontento della popolazione residente e quindi di preoccupazione per i Sindaci.

Il decreto, in sostanza, va a privilegiare il sistema che non coinvolge in alcun modo i Sindaci in merito alle scelte riferite alla collocazione, alla tipologia di beneficiari da accogliere, alla selezione degli enti deputati alla gestione dei centri. Rimangono da gestire ai Sindaci solo le ricadute territoriali negative che questo modello inevitabilmente comporta sui servizi sociali e sulla sicurezza.

Per questo motivo, è necessario rafforzare, gli strumenti di concertazione che consentano agli attori istituzionali del territorio, a partire da Sindaci e Prefetti, di gestire in maniera congiunta un tema di tale rilevanza, adottando azioni che permettano di prevenire le tensioni sul territorio.

Negli ultimi due anni è stata costruita sui territori una struttura solida ed efficace di concertazione, che ha permesso alle istituzioni locali, Sindaci e Prefetti in primo luogo, di lavorare fianco a fianco per definire strategie specifiche di localizzazione e gestione dell'accoglienza. Scardinare questa architettura determinerebbe un ritorno ai tempi più bui, nei quali i Prefetti erano lasciati soli nella gestione di una tematica così complessa e i Sindaci erano costretti a subire il fenomeno senza alcuno strumento istituzionalmente garantito per farvi fronte.

Con questa finalità, l'emendamento n. 1 prevede che, nel rispetto della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo interessati, non possano essere aperti centri di accoglienza di alcuna natura senza l'assenso del Sindaco.

Emendamento n. 2

All'art. 12, comma 1, la lettera a) è sostituita come segue:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell' art. 13 c. 2 Legge 7 aprile 2017, n. 47.”

Motivazione

Nel Sistema SPRAR vengono accolte ogni anno quasi 8.000 persone portatrici di vulnerabilità ed esigenze particolari: vittime di tortura e/o violenze, fisiche, sessuali, psicologiche; persone affette da malattie e/o disturbi mentali; disabili; vittime della tratta degli esseri umani; donne sole in gravidanza; vittime di mutilazioni genitali. Si considera, inoltre, un'accoglienza annua di oltre 2.000 famiglie composte da circa 6.500 persone, inclusi i minori. Nel caso di nuclei familiari per il 35% si tratta di famiglie con quattro e più membri, fino a 11. Per il 41% si tratta di nuclei composti da due persone e su tale percentuale incidono in particolare i nuclei monoparentali, con la presenza di madri sole con figli minori, che rappresentano situazioni di forte fragilità sociale e pertanto riconosciute come categoria vulnerabile, sia dalla normativa comunitaria che nazionale.

I servizi di accoglienza destinati a tali situazioni di vulnerabilità sono assicurati anche in collaborazione con le ASL competenti per territorio, nonché con gli altri servizi locali, sociali, scolastici, educativi, in capo ai Comuni. Si tratta dei medesimi servizi responsabili degli interventi destinati alla presa in carico e protezione dei neo maggiorenni destinatari di un decreto di prosieguo amministrativo da parte dei Tribunali per i minorenni.

Si propone di mantenere presso lo SPRAR di accogliere questa tipologia di persone al fine di:

- Ottimizzare al massimo i costi della spesa pubblica, nazionale e locale;
- Ottimizzare al massimo la gestione della complessità di servizi locali, che comunque devono essere erogati a livello territoriale: socio-sanitari, scolastici, educativi;
- Facilitare i percorsi di inserimento socio-economico e di effettiva inclusione nel tessuto sociale, al fine di prevenire il rischio di marginalità sociale, di scivolamento progressivo nelle sacche di emarginazione e di devianza, con possibili ricadute sulla sicurezza dei territori;
- Prevenire rischi sanitari correlati alla salute pubblica;
- Prevenire qualsiasi rischio di ricaduta sui locali servizi sociali o di polizia in caso di mancata tempestività degli interventi.

Per la legislazione italiana, quando un migrante si trova sul territorio comunale il Comune è tenuto a fornirgli servizi di carattere socio-sanitario, quali visite sanitarie generali o specialistiche, assistenza sociale o scolarizzazione se si tratta di minori o giovani adulti che necessitano di un supporto prolungato finalizzato all'autonomia, così come normato in base all'art. 13 co. 2 L. 47/2017. Tali servizi risultano essere maggiormente onerosi quando si tratta di migranti vulnerabili, ovvero vittime di tortura o violenza, vittime di tratta, persone disabili o con disagio mentale, persone che necessitano di un'assistenza domiciliare, sanitaria o prolungata, e singole gestanti. Ad oggi, l'Ente locale aderente alla rete SPRAR si vede rimborsati tali servizi per i richiedenti e titolari protezione accolti nel progetto territoriale, che si stimano in un totale annuale di circa 286 milioni di euro (2017).

Impedire l'accesso dei richiedenti asilo vulnerabili all'interno dei progetti SPRAR significa, inevitabilmente, far ricadere sui bilanci dei Comuni e delle Regioni i costi di servizi socio-sanitari che sarà in ogni caso necessario erogare senza poter accedere ad alcun rimborso da parte dello Stato.

Si evidenzia peraltro che le indicazioni delle più recenti raccomandazioni delle autorità deputate alla supervisione della tutela dei minori e dei portatori di esigenze particolari (direttive europee, Tribunali per minori, Garante infanzia e adolescenza) considera preferibile l'accoglienza di tali categorie presso strutture con servizi specialistici, indipendentemente dallo status giuridico al momento dell'emersione della vulnerabilità, quali quelle presenti nello SPRAR.

Ciò premesso, l'emendamento intende consentire l'accesso allo SPRAR anche ai titolari del permesso di soggiorno per "protezione speciale" (art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008), ai richiedenti protezione portatori di esigenze particolari (art. 17, comma 1, d.lgs. n. 142/2015), ai nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, ai titolari di un permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19, comma 2, lettera d-bis, d.lgs. n. 286/1998), per motivi di protezione sociale (art. 18 d.lgs n. 286/1998), per le vittime di violenza domestica (art. 18 bis d.lgs n. 286/1998), per calamità (art. 20-bis d.lgs n. 286/1998), per sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-quater, d.lgs n. 286/1998), per atti di particolare valore (art. 42-bis d.lgs n. 286/1998).

L'emendamento, infine, intende assicurare la permanenza in accoglienza nel sistema di protezione dei neomaggiorenni che, entrati come minori, permangano nella condizione di richiedenti asilo nelle more della convocazione della commissione territoriale, che, pure, dovrebbe avvenire in via prioritaria sulla base del dlgs 25/2008.

Emendamento n. 3

All'art. 12, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera *a-bis*:

a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012.”

Motivazione

In considerazione delle modifiche apportate dal presente decreto e precedentemente dalla L. 47/2017, per cui i minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema SPRAR la cui capienza è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, è necessario includere nella definizione di Sistema SPRAR tutti i servizi di accoglienza predisposti dagli enti locali in ottemperanza a quanto previsto dalla norma sugli obblighi di tutela e protezione, anche a favore della progressiva armonizzazione degli interventi in essere. A tal fine, la definizione di “servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati” viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012.

Tale dispositivo è finalizzato, pertanto, a dare piena realizzazione a quanto normato dall'art. 12 della legge 47/17, consolidando in un unico sistema, ossia lo SPRAR, tutti i servizi di presa in carico per la protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Emendamento n. 4

All'art. 12, il comma 6 è sostituito come segue:

I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

Motivazione:

Tale emendamento vuole riconoscere, in regime di transitorietà, stessi diritti e possibilità a tutti coloro che sono in possesso del medesimo titolo di soggiorno in corso di validità, attraverso l'accesso alle medesime modalità e finalità di accoglienza; tale previsione permetterà di scongiurare i rischi di marginalità sociale per tutte quelle persone che, soprattutto vulnerabili e nuclei familiari, si troverebbero sui territori private dei necessari strumenti e supporti adeguati.

Tale dispositivo permette, infine, di assicurare il rispetto di quanto richiamato dall'articolo 10 co. 3 della Costituzione italiana nell'esercizio del diritto di asilo in base alle condizioni stabilite dalla legge.

Emendamento n. 5

Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, aggiungere il seguente:

Art. 12 *bis*

“Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati”

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'art. 1-*sexies* decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'art. 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47.

Motivazione

L'inserimento dell'articolo risulta necessario al fine di mantenere una coerente filiera dell'accoglienza, inserendo una norma di coordinamento volta a definire le modalità di accesso al Sistema di protezione degli aventi diritto. Non intaccando la nuova visione complessiva di cui il decreto-legge è portatore, l'emendamento consente allo SPRAR di permanere a pieno titolo nella filiera dell'accoglienza.

Emendamento 6

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a *bis*):

a *bis*) All'articolo 32 dopo il comma 3 bis inserire il seguente comma 3 *ter*:

“3 *ter*. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un **permesso speciale di soggiorno**. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo”.